STATISTICA, RICERCA SCIENTIFICA E RICERCA STORICA

30. STATISTICA E RICERCA SCIENTIFICA

Con il provvedimento pubblicato nella G.U. n. 46 del 25 febbraio 2000 (in *Bollettino* n. 11/12, p. 115), l'Autorità ha promosso la sottoscrizione di codici deontologici e di buona condotta relativi al trattamento di dati personali utilizzati in vari settori di rilevante interesse generale tra cui la statistica e la ricerca scientifica. Tali codici rivestono un particolare rilievo giuridico poiché il loro rispetto diviene "*condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati*" (art. 6, comma 2, d.lg. n. 281/1999). Così come previsto dal provvedimento del Garante, i soggetti pubblici e privati maggiormente rappresentativi ed interessati a questo tipo di trattamenti (comprese le società scientifiche e le associazioni professionali), hanno partecipato nel corso dell'anno 2000 all'elaborazione dei codici deontologici che nei suddetti settori sono giunti ad una fase molto avanzata e sono oramai prossimi all'emanazione.

Il Garante, inoltre, ha affrontato la tematica della statistica e della ricerca scientifica in vari provvedimenti, rispondendo a quesiti o fornendo i prescritti pareri in ordine agli atti suscettibili di incidere sulla materia della protezione dei dati personali.

In tal senso il Garante ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento governativo che stabilisce i criteri e le procedure per l'individuazione dei soggetti privati che partecipano al Sistema statistico nazionale (Sistan), nell'ambito del quale opera l'Istat insieme ad altri organismi pubblici impegnati nell'attuazione del Programma statistico nazionale.

Nel parere, fornito su richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, l'Autorità ha richiamato l'attenzione del Governo sull'esigenza di rafforzare ulteriormente le misure di tutela della *privacy* presenti nello schema di regolamento, e ciò anche attraverso un esplicito richiamo alle disposizioni del d.lg. n. 281/1999 riguardante il trattamento dei dati personali a scopo di ricerca storica, statistica e scientifica.

Con un parere fornito poi su richiesta del Ministero della sanità, in merito allo schema di decreto ministeriale che modifica il contenuto e la struttura del certificato di assistenza al parto ai fini delle rilevazioni statistiche sulle nascite, sulla mortalità infantile e sui nati affetti da malformazioni (parere del 10 aprile 2000, in *Bollettino* n. 11/12, p. 34), il Garante – come già riferito in altra parte della presente Relazione – ha chiarito che il trattamento dei dati personali contenuti nei nuovi certificati dovrà avvenire in modo tale da garantire la riservatezza delle informazioni più delicate come quelle riguardanti le interruzioni di gravidanza e l'anonimato delle madri che non consentono di essere nominate. L'Autorità ha, quindi, rilevato che il provvedimento risultava carente di apposite previsioni volte a garantire l'anonimato e la riservatezza delle informazioni che saranno inserite nel certificato. A tale riguardo il Garante ha chiesto al Ministero della sanità di inserire nel decreto misure che consentano di evitare l'identificazione, anche indiretta, della donna che ha partorito attraverso il collegamento tra i suoi dati personali e le altre informazioni contenute nel certificato di parto. I dati anagrafici dovranno, pertanto, essere conservati separatamente da quelli sensibili che possono rilevare a fini di ricerca statistica, come ad esempio le indagini sul numero delle interruzioni volontarie di gravidanza. L'Autorità ha inoltre sollecitato l'amministrazione ad integrare lo schema di decreto con una norma che estenda anche alle regioni l'obbligo di eliminare gli elementi identificativi diretti dai certificati di assistenza al parto che vengono trasmessi ogni sei mesi al Ministero della sanità e successivamente comunicati all'Istituto nazionale di statistica.

Il Garante, in un parere fornito su richiesta dell'Istat in merito allo schema di regolamento predisposto per disciplinare il quinto censimento generale dell'agricoltura (parere del 28 marzo 2000, in *Bollettino* n. 11/12, p. 71), ha inoltre rilevato che le modalità della raccolta non contrastano, in linea generale, con la disciplina sulla protezione dei dati personali ed ha suggerito all'Istat di modificare il regolamento al fine di garantire il trattamento delle informazioni soggette ad una speciale tutela. Nel corso della raccolta potrebbero, infatti, essere trattati anche dati sensibili riguardanti la libertà di opinione, come nel caso in cui l'azienda agricola censita aderisca ad un'associazione sindacale di categoria. In particolare, è stato chiesto di prevedere la possibilità di raccogliere le informazioni riguardanti le aziende iscritte direttamente dalle associazioni, subordinando la comunicazione dei dati sensibili al preventivo consenso scritto degli imprenditori agricoli.

L'Autorità, il 21 febbraio 2000 (in *Bollettino* n. 11/12, p. 70), ha fornito all'Istat il prescritto parere sul Programma statistico nazionale 2000-2002, ai sensi dell'art. 6-*bis*, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, che prevede anche l'inserimento nel Programma delle finalità perseguite e delle garanzie previste, nonché i dati "*particolari*" da trattare, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. In tale occasione l'Autorità, esprimendo parere favorevole al Programma, ha segnalato l'opportunità di una maggiore attenzione all'esplicitazione delle garanzie che l'ordinamento ha predisposto a tutela degli interessati, con particolare riferimento ai diritti di accesso e rettifica previsti dalla l. n. 675/1996.

In merito alla richiesta di parere avanzata dall'Istituto nazionale di statistica sullo schema di regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8° censimento dell'industria e dei servizi (parere del 14 marzo 2001, in *Bollettino* n. 18, p. 37), richiesto ai sensi dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Garante ha rilevato la necessità di prevedere che gli organismi esterni, ed in particolare quelli privati cui verranno affidate fasi di rilevazione censuaria tramite convenzione o contratti, possiedano requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle istruzioni ricevute specie in materia di riservatezza e sicurezza dei trattamenti. Analoghi requisiti devono essere opportunamente richiesti ai rilevatori e ai coordinatori i quali dovranno assumere anche la necessaria qualifica di "*incaricati del trattamento*" ai sensi degli artt. 8 e 19 della l. n. 675/1996, essendo tenuti alla stretta osservanza delle istruzioni ricevute e soggetti alla vigilanza sul corretto svolgimento dei compiti loro assegnati, nonché al segreto d'ufficio.

L'Autorità si è anche espressa su un quesito posto in ordine alla possibilità che un istituto scolastico di istruzione secondaria possa consegnare ad un docente universitario, che li aveva richiesti al fine di effettuare una ricerca sui "destini sociali" dei diplomati stessi, gli elenchi delle persone diplomatesi nel corso di alcuni anni scolastici (parere del 1° febbraio 2000, in *Bollettino* n. 11/12, p. 47). In proposito il Garante ha osservato che l'art. 17 del d.lg. 30 luglio 1999 n. 281, che ha inserito il nuovo art. 330-*bis* nel d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, concernente "*l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*", specifica che i dati degli studenti, già diplomati alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, "*possono essere comunicati o diffusi decorsi trenta giorni dalla notizia che le scuole e gli istituti scolastici, ovvero il Ministero della pubblica istruzione, rendono nota mediante annunci al pubblico*". Le finalità della ricerca condotta dall'Università si colloca tra le iniziative volte a favorire (anche con il contributo dell'indagine statistica) la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli studenti e dei lavoratori, finalità che rientrano, infatti, fra quelle prese in considerazione dal citato art. 17 del d.lg. n. 281. Il Garante ha infine sottolineato come il ricercatore, nel ricevere i dati, è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi fissati, in via generale, dalla legge n. 675 e più specificamente dal citato d.lg. n. 281, con particolare riguardo alle modalità di trattamento e alla conservazione dei dati, nonché all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

31. Ricerca storica e attività archivistiche

L'applicazione della normativa sui dati personali ai trattamenti effettuati per scopi storici ha avuto da sempre bisogno di un approccio particolare, conseguente all'esigenza di contemperare la tutela della riservatezza con l'attività di ricerca storica, che di per sé si pone in contrapposizione con il principio di conservazione temporanea del dato personale previsto dalla legge n. 675/1996.

Il legislatore comunitario, nei "considerando" nn. 29 e 40 e nell'art. 6 della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, ha previsto – purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate- che il trattamento dei dati personali per scopi storici non è ritenuto incompatibile con le finalità per le quali i dati sono stati precedentemente raccolti, ed ha attenuato l'obbligo di fornire l'informativa alla persona interessata qualora ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo eccessivo.

Il Governo, sulla base delle leggi-delega nn. 676/1996 e 344/1998, ha emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 che ha innovato nel settore storico con disposizioni volte al bilanciamento delle diverse esigenze, sia attraverso modifiche alla legge n. 675/1996 (cfr., per esempio, art. 9, comma 1-*bis*), sia attraverso modifiche alla normativa previgente in materia archivistica (cfr. d.lg. 30 settembre 1963, n. 1409). Oltre ai cambiamenti relativi all'accesso alla documentazione contenente dati personali, il d.lg. 281/1999 ha previsto anche l'adozione di un importante codice deontologico per i trattamenti di dati personali per scopi storici, cui dovranno attenersi gli archivisti e gli utenti.

Tale codice, pubblicato a cura del Garante sulla *G.U.* n. 80 del 5 aprile 2001, è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali che operano nel settore della ricerca storica e degli archivi. Esso completa, integra e specifica la disciplina già introdotta con norma primaria dal d.lg. n. 281/1999. Si compone di tre parti rispettivamente dedicate ai principi generali, alle regole di condotta per gli archivisti e a quelle per gli utenti. Fra i principi generali è da sottolineare la necessità che l'utilizzazione di dati personali acquisiti nell'ambito della ricerca storica e dell'accesso ad atti e documenti si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

Le disposizioni del codice si riferiscono ai trattamenti effettuati in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Gli archivi privati possono comunque comunicare alla competente sovrintendenza archivistica l'intenzione di applicare anch'essi le norme presenti nel codice.

Per quanto riguarda gli archivisti, il codice definisce regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti di coloro che richiedano la consultazione di fonti storiche, e prevede che gli archivisti debbano tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti - anche attraverso l'adozione di idonee misure di sicurezza - ed astenersi dal fare un uso personale delle informazioni di cui dispongano in ragione della propria attività, non disponibili agli utenti. Gli archivi che acquisiscono fonti orali sono tenuti a richiedere all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti e del consenso manifestato dagli interessati.

Per gli utenti, cioè per chiunque faccia ricerca storica, il codice individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti. Essi devono utilizzare i documenti conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7 del d.lg. n. 281/1999. Il principio del libero accesso agli archivi pubblici subisce talune eccezioni, introdotte con norme primarie, con riferimento ai documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato (consultabili dopo cinquanta anni dalla loro data) e quelli che contengono dati sensibili e di carattere giudiziario (consultabili dopo quaranta anni). Il termine è di settanta anni se i dati sono relativi allo stato di salute o alla vita sessuale o a rapporti riservati di tipo familiare. Prima della scadenza dei termini è possibile consultare i documenti di cui sopra, con apposita autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'interno, previo parere della Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, cui partecipa, fra gli altri, anche un rappresentante del Garante. È importante sottolineare che quando viene concessa l'autorizzazione alla consultazione in deroga ai limiti previsti, questa, a parità di condizioni, deve essere rilasciata ad ogni altro richiedente. Tale autorizzazione può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate, come l'obbligo di non diffondere i nomi o di utilizzare solo le iniziali, tenendo comunque sempre presente il principio di pertinenza. Infine, nella diffusione dei dati, gli utenti devono astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico o dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere poi rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

In conclusione, sembra opportuno evidenziare che l'Ufficio del Garante, nel marzo del 2000, ha segnalato alla Presidenza del Consiglio e al Ministero per i beni e le attività culturali l'esigenza di aggiornare il testo unico in materia di beni culturali e ambientali. Il d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490 (recante, appunto, il nuovo testo unico in materia), infatti, ha inserito nel medesimo t.u. le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998, abrogando diversi articoli del d.P.R. n. 1409/1963 tra cui gli artt. da 21 a 25, riformulati negli artt. 107 ss. del medesimo testo unico. Tale riformulazione però non ha tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate al d.P.R. n. 1409/1963 (artt. 21 e 21-*bis*) dal d.lg. n. 281/1999. Al fine di evitare tale situazione di incertezza, l'Autorità ha pertanto chiesto un intervento normativo di adeguamento, peraltro già previsto dalla legge-delega n. 352/1997 entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI POLITICI, PARTITI E CONFESSIONI RELIGIOSE

32. PROTEZIONE DEI DATI E REALTÀ ASSOCIATIVE

Il Garante è tornato a pronunciarsi (v. già *Provv.* 29 settembre 1999, in *Bollettino*, n. 10, p. 35), stabilendone l'illegittimità, in ordine all'utilizzo di dati (segnatamente, contenuti in elenchi) degli iscritti ad un'associazione, utilizzati per finalità diverse, nella specie di propaganda elettorale, da quelle indicate nell'informativa o comunque in presenza di un'informativa che, per genericità e indeterminatezza, non rende possibile individuare con sufficiente precisione la finalità del trattamento effettuato (*Provv.* 5 ottobre 1999; v. anche *Provv.* 9 ottobre 2000, in *Bollettino* n. 14/15, p. 17). In tale occasione l'Autorità ha potuto altresì precisare che anche le operazioni di stampa di etichette adesive dei nominativi personali e la loro apposizione su buste già predisposte da parte di soggetti terzi rispetto al titolare integrano gli estremi di una operazione di "comunicazione" di dati (v. ancora *Provv.* 9 ottobre 2000).

Più in generale, queste vicende (ed altre di seguito rappresentate) hanno indotto il Garante a ribadire in un c.d. "decalogo" (provvedimento 7 marzo 2001, in *Bollettino*, n. 18, p. 24) che, in caso di uso di dati di aderenti ad organizzazioni diverse da quelle politiche (ad es. associazioni sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un'espressa connotazione politico-partitica), l'utilizzazione a fini di propaganda elettorale di dati relativi agli iscritti è possibile qualora detta eventualità venga espressamente prevista nell'informativa resa agli iscritti al momento dell'adesione o del rinnovo della stessa (e qualora gli organi dirigenti dell'associazione decidano, con loro autonoma determinazione, di prevedere una tale possibilità).

Il Garante ha avviato poi alcuni procedimenti in relazione all'improprio uso di dati per finalità di propaganda elettorale da parte di medici o di strutture sanitarie che disponevano di dati per finalità di cura.

33. L'USO DI DATI PER FINALITÀ POLITICO-ELETTORALI

Lo svolgimento delle consultazioni elettorali ha determinato ulteriori e significativi interventi dell'Autorità in materia di trattamento di dati personali, il cui contenuto può rinvenirsi, negli aspetti salienti, nel menzionato provvedimento del 7 marzo 2001, attraverso il quale il Garante ha ritenuto opportuno segnalare ai partiti e ai movimenti politici alcuni dei principi più significativi ai quali ispirare i trattamenti dei dati personali nel corso della campagna elettorale, per renderli armonici con la disciplina introdotta dalla l. n. 675/1996.

In questa cornice deve collocarsi il provvedimento del 7 febbraio 2001 (pubblicato in *G.U.* 13 febbraio 2001, n. 36 e in *Bollettino*, n. 17, p. 7) con il quale, in virtù del potere accordato al Garante dall'art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996, si sono esonerati fino al 30 giugno 2001 partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori di liste e di candidati (come ogni altro soggetto intento anch'esso ad effettuare, in occasione delle consultazioni elettorali, operazioni di trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, per esclusive finalità di comunicazione politica o di propaganda) dall'obbligo di rendere l'informativa prevista dall'art. 10, comma 3, l. n. 675/1996 all'interessato, lasciando sussistere detto obbligo nei casi di spedizione di messaggi di posta elettronica o di lettere articolate, assolvibile, in questi casi, con l'inserzione dell'informativa nella comunicazione medesima.

Variegate sono state poi le tipologie di modalità trasmissive utilizzate a fini di propaganda elettorale. Non sempre i dati personali sono stati attinti dalle fonti appena menzionate (o si è fatto ricorso al previo consenso espresso da parte dei cittadini). Invero, da un lato sono giunte al Garante segnalazioni in ordine all'invio, specie nel periodo elettorale, di messaggi propagandistici sulle utenze telefoniche mobili degli abbonati, fatti per i quali è attualmente in corso un'istruttoria da parte dell'Autorità; per

altro verso, forme di comunicazione politica sono state altresì realizzate ricorrendo alla messaggeria elettronica.

A quest'ultimo riguardo, e muovendo dalla considerazione che anche gli indirizzi di posta elettronica devono essere considerati dati personali ai fini dell'applicazione della legge n. 675/1996, si è accertata l'assenza dei presupposti di liceità e di correttezza nel loro trattamento che l'Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella (*Provv.* 11 gennaio 2001, in *Bollettino*, n. 16, p. 39) ha operato reperendo sulla rete Internet, tramite un software appropriato, oltre 390.000 indirizzi di posta elettronica a scopo di successiva comunicazione politica.

In particolare si è rilevato che gli indirizzi di posta elettronica degli interessati non provengono da "*pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque*" (art. 12, comma 1, lett. c), legge n. 675/1996) di tal che la loro utilizzazione nel caso in esame non era da ritenersi consentita (mancando una previa manifestazione positiva di consenso ed essendo altresì inoperanti gli ulteriori presupposti elencati nell'art. 12 della medesima legge).

La previsione contenuta nella citata lettera c) non si riferisce, infatti, a qualunque dato personale che sia *di fatto* consultabile da una pluralità di persone, ma ai soli dati personali desumibili da registri, elenchi, atti o documenti "*pubblici*" (quali ad esempio gli elenchi degli iscritti a vari albi e collegi professionali, taluni registri detenuti dalle camere di commercio e, soprattutto, le liste elettorali che chiunque, come precisato dall'art. 51 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, può visionare ed ottenere in copia presso i competenti uffici comunali) o sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque (si pensi ai dati ricavati dagli elenchi telefonici) (art. 20, comma 1, lett. b), legge n. 675/1996).

In senso analogo si era già pronunciato il Gruppo europeo delle autorità garanti per la protezione dei dati nel parere n. 1/2000 (adottato a Bruxelles il 3 febbraio 2001) in tema di reti e di commercio elettronico, secondo cui la mera rinvenibilità di un indirizzo *e-mail* in uno spazio pubblico di Internet non comporta un uso libero dell'indirizzo stesso per *mailing* elettronici.

Nel caso commentato, poi, il Garante ha altresì rilevato che, al di là del profilo appena trattato, l'Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella non provvedeva, attraverso un servizio attivo ed efficace, alla cancellazione degli indirizzi di posta elettronica di coloro che, ricevute le comunicazioni a contenuto politico, ne facevano richiesta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996.

Merita precisare, in ordine a detto provvedimento, che lo stesso è stato impugnato dalla menzionata associazione politica dinanzi al Tribunale di Roma. Il giudizio è in una fase introduttiva nella quale il giudice deve esprimersi anche sulla costituzione in giudizio di un'associazione di utenti e consumatori.

In altra sede, il Garante ha appurato l'infondatezza di una segnalazione relativa ad un trattamento di dati solo apparentemente effettuato dall'Osservatorio sulla legalità e la questione morale, pur evidenziando la necessità di perfezionare l'informativa e il modello di consenso presenti nel sito www.antoniodipietro.org (cfr. *Provv.* 11 gennaio 2001, in *Bollettino*, n. 16, p. 42).

In occasione di un quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Napoli si è poi puntualizzato (v. lettera del 4 aprile 2001) che, diversamente dalle liste elettorali generali e sezionali (contenenti i nominativi degli elettori aventi diritto al voto), tenute presso i competenti uffici comunali e la cui conoscibilità è sancita dal menzionato art. 51 d.P.R. n. 223/1967, gli esemplari delle liste elettorali di sezione sulle quali, nei singoli seggi, sono stati annotati in occasione di precedenti elezioni i dati relativi ai cittadini che hanno votato, sono utilizzabili al solo fine del controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali, nei termini stabiliti dall'art. 62 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), applicabile anche con riferimento alle elezioni regionali ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, con conseguente insussistenza del diritto d'accesso a favore dei titolari di cariche elettive che chiedano al Tribunale di accedervi per ipotizzati fini di espletamento del proprio mandato o per finalità di propaganda elettorale.

Conclusivamente, devono essere ricordate anche in questo paragrafo le riserve espresse dal Garante (v., da ultimo, il comunicato stampa del 24 aprile 2001), e già precedentemente formulate nel novembre 1999 al Ministero dell'interno in occasione del parere reso sullo schema di regolamento sulla tessera elettorale, per quanto riguarda la *privacy*, la libertà e la segretezza del voto. Il nuovo modello – cartaceo- di tessera elettorale, rendendo nota una sequenza di informazioni relativi a diverse consultazioni elettorali precedenti, potrebbe esporre il cittadino al rischio che la scelta di partecipare o meno alla consultazione elettorale sia facilmente conoscibile anche fuori della sezione elettorale, consentendo altresì di dedurne sostanzialmente l'orientamento politico, con conseguente violazione della segretezza del voto.

Alcune consultazioni elettorali, infatti, possono assumere particolare significato per l'oggetto (si pensi a determinati referendum o a votazioni di ballottaggio) o per il contesto in cui cadono (alcune forze politiche possono esprimere specifici orientamenti invitando gli elettori al voto o all'astensione), tanto che anche il solo dato dell'avvenuta partecipazione alle operazioni di voto può risultare idoneo a svelarne le preferenze politiche. Di qui la ragione di una nuova nota, inviata dal Garante al Ministro dell'interno, con l'auspicio di un riesame urgente dell'intera tematica.

34. CONDOMINI E SOCIETÀ

In relazione al trattamento dei dati personali in ambito condominiale il Garante (*Provv.* 19 maggio 2000, in *Bollettino*, n. 13, p. 7) ha osservato che, ai fini della normativa contenuta nella l. n. 675/1996, possono formare oggetto di trattamento i dati personali raccolti ed utilizzati per il conseguimento delle finalità riconducibili agli artt. 1117 e ss. del codice civile, dei quali l'amministratore ha la diretta gestione e del cui trattamento i condomini devono essere considerati contitolari.

Muovendo da questo assunto, si è altresì evidenziato che la legge n. 675/1996 non ha modificato la normativa relativa al condominio degli edifici, segnatamente in relazione alle norme dettate in materia di costituzione dell'assemblea e di validità delle deliberazioni (artt. 1136 ss. cod. civ.). Pertanto devono potersi individuare con esattezza i nominativi dei condomini (ad es. anche tramite la previa esibizione di copia o estratti degli atti notarili), trattandosi di dato indispensabile ai fini della regolare convocazione assembleare, nonché per la verifica della validità delle stesse deliberazioni. Le modalità per procedere a dette verifiche possono essere stabilite anche attraverso il regolamento di condominio, nella piena osservanza, però, dei principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dall'art. 9 della legge n. 675/1996. In tal modo è consentito procedere all'accertamento dei soli dati realmente necessari a verificare gli elementi idonei a individuare la titolarità dei singoli soggetti a partecipare all'assemblea e l'ammontare delle singole quote rappresentate (tali non sono, ad es., salvo il consenso degli interessati, i numeri telefonici dei singoli condomini o dei loro familiari).

Del pari è risultato lecito, in termini generali, il trattamento di dati personali attinenti alla situazione debitoria dei soggetti appartenenti ad un consorzio, in quanto funzionale all'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione al consorzio medesimo. Tuttavia, come messo in luce in un provvedimento del 7 dicembre 2000 (conseguente allo svolgimento di ulteriori accertamenti disposti con provvedimento del 18 maggio 2000), detti dati devono essere trattati sulla base di un'idonea informativa (assente nel caso di specie), anche orale, volta a rappresentare tutti gli elementi contenuti nell'art. 10 della legge n. 675/1996, ed in particolare le modalità del trattamento, inclusa l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali dei consorziati. Dagli accertamenti svolti, inoltre, è stato possibile rilevare che, in assenza di previsioni statutarie, le posizioni debitorie dei consorziati erano affisse in una bacheca di fatto accessibile a chiunque anziché ai soli interessati afferenti al consorzio, integrandosi da questo punto di vista una illecita diffusione di dati personali.

Il Garante ha altresì precisato (*Provv.* 19 dicembre 2000 e, nello stesso senso, nota del 12 gennaio 2001) che la l. n. 675/1996 è compatibile con la disciplina contenuta nel codice civile in materia di documentazione societaria (artt. 2421, 2422, 2490 e 2516 c.c.), di tal che non viene pregiudicato il diritto del socio ad acquisire (in conformità a quanto previsto da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia societaria) dati, notizie e documenti inerenti all'attività sociale: in particolare il socio può accedere, indipendentemente dal consenso dell'interessato, a dati e documenti riportati nei libri, dovendo la società adempiere ad un obbligo normativo (art. 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996). Tale comunicazione può avvenire senza il consenso dei soci anche quando attenga a dati relativi allo svolgimento di attività economiche o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 20, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996).

ATTIVITÀ FORENSE, INVESTIGAZIONE PRIVATA E LIBERI PROFESSIONISTI

35. L'ATTIVITÀ DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Il Garante ha avuto modo di occuparsi nuovamente dell'impatto della legge n. 675/1996 sull'attività svolta dai liberi professionisti, a cominciare dal regime di pubblicità degli albi professionali e degli atti connessi allo "status" d'iscritto all'albo.

In particolare, il Garante (*Provv.* del 29 marzo 2001) ha nuovamente ribadito che la legge 675/1996 "non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi professionali e alla conoscibilità degli atti connessi", sottolineando che "tali albi sono destinati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti", con la conseguenza che "le disposizioni normative relative ai vari albi permettono ai diversi ordini professionali di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali" in essi contenuti, "in armonia con quanto stabilito dall'art. 27, commi 2 e 3, della legge n. 675".

Inoltre il Garante, nell'affrontare nuovamente la questione del regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti agli albi professionali (tematica già esaminata ad esempio con parere del 16 giugno 1999, in *Bollettino* n. 9, p. 72), ha riaffermato che la *ratio* sottesa alla pubblicità dei medesimi albi e dei periodici aggiornamenti relativi a nuove iscrizioni e cancellazioni ricorre anche per i provvedimenti che comportano una sospensione o l'interruzione dell'esercizio della professione, i quali, per loro stessa natura, devono considerarsi soggetti anch'essi ad un regime di ampia conoscibilità.

Più specificamente, con riferimento alla posizione degli iscritti all'albo degli avvocati, l'Autorità, nel rammentare che il r.d.l. n. 1578/1933 prevede, oltre alla preventiva comunicazione degli albi ai Ministri della giustizia e del lavoro, nonché ai presidenti della corte d'appello e del tribunale del distretto, la loro affissione "nelle sale d'udienza della corte, dei tribunali e delle preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario", ha sottolineato che l'art. 46, commi primo e terzo, del citato r.d.l. stabilisce che i provvedimenti di radiazione e di sospensione sono "comunicati a tutti i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene". Inoltre, proprio in relazione a tale tipo di provvedimenti, il Garante ha richiamato le disposizioni del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, che prevede un apposito regime di pubblicità – da attuarsi a mezzo deposito presso i rispettivi uffici di segreteria – per le decisioni adottate sia dai consigli dell'ordine (in primo grado) che dal Consiglio nazionale forense (in sede d'impugnazione).

Ciò premesso, nel rilevare come tali provvedimenti disciplinari siano atti pubblici soggetti ad un regime di conoscibilità (sia da parte di altri professionisti, sia di terzi) "che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario", il Garante ha affermato che, nel caso di specie, non poteva ritenersi prevalente l'interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario di una misura disciplinare (ferma restando la necessità che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 675/1996, la menzione del provvedimento disciplinare fosse attuata in modo corretto ed in termini esatti e completi) sicché, stante il regime di conoscibilità di detti provvedimenti, doveva ritenersi lecita la loro divulgazione tramite riviste, notiziari o altre pubblicazioni curate dal Consiglio dell'ordine che, integrando un trattamento di dati personali finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, sono soggette alla disciplina prevista dall'art. 25 l. 675/1996 per l'attività giornalistica e d'informazione.

Inoltre, con particolare riferimento ai c.d. "dati sensibili", giova anche ricordare che il Garante, visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali rilasciate negli anni precedenti, ha reiterato le autorizzazioni n. 4 e n. 6, concernenti proprio il trattamento di tali dati da parte dei liberi professionisti e degli investigatori privati. Trattasi di provvedimenti che, nella sostanza, riproducono il contenuto delle precedenti autorizzazioni e che avranno efficacia sino al 31 dicembre 2001.

36. LA RACCOLTA DI DATI PER FINALITÀ DI DIFESA

Altro argomento di particolare importanza, su cui il Garante è stato chiamato a pronunziarsi ripetutamente nel corso del 2000, è quello della raccolta dei dati per l'esercizio del diritto di difesa.

In uno di detti casi, l'Autorità ha avuto ad esempio modo di riscontrare la liceità dell'attività informativa svolta da un investigatore privato, all'uopo incaricato da una società, al fine di verificare l'esistenza o meno di una condizione patologica ostativa allo svolgimento di prestazione lavorativa da parte di un dipendente (*Provv.* del 9 novembre 2000). In particolare, nell'accertare che il trattamento in questione andava ricondotto nell'alveo degli artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), nonché dell'art. 22, comma 4, l. n. 675/1996, il Garante ha ritenuto che l'attività investigativa, svolta sulla base di uno specifico mandato conferito dalla società, si era sostanziata in un trattamento di dati personali (in particolare nello scatto di alcune fotografie e nella redazione di brevi annotazioni circa gli spostamenti del lavoratore nei periodi e negli orari indicati all'atto del conferimento dell'incarico) pertinenti rispetto all'intento della società di dimostrare in giudizio (come poi avvenuto) l'insussistenza di una patologia addotta dal lavoratore, sicché la mera possibilità di desumere dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni alcuni occasionali riferimenti a familiari compresenti durante gli spostamenti non poteva considerarsi circostanza eccedente rispetto alla finalità del trattamento.

In altri casi, il Garante è stato chiamato a valutare la liceità di una diversa tipologia di trattamenti di dati personali collegati all'espletamento di un'attività giudiziaria.

In particolare, in relazione ad un ricorso con cui l'interessato lamentava il mancato riscontro, da parte di un giudice di merito, ad una richiesta di accesso ai dati personali conservati in un fascicolo avente ad oggetto l'eventuale convalida di un trattamento sanitario obbligatorio, il Garante (*Provv.* del 27 aprile 2000), nell'appurare che il trattamento in questione doveva farsi rientrare fra quelli svolti "per ragioni di giustizia, nell'ambito degli uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia" (art. 4, comma 1, l. 675/1996), ha ricordato anche in questo caso che a tale categoria di trattamenti si applicano solo alcune disposizioni della l. n. 675/1996, fra le quali non sono al momento compresi né l'art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati), né l'art. 29 (ricorso al Garante) della medesima legge. Pertanto, nei confronti dell'attività degli uffici giudiziari e dei magistrati ivi addetti non può essere proposto ricorso ex art. 29, né può essere presentata una previa istanza ai sensi del citato art. 13, essendo possibile sollecitare, attraverso una richiesta o l'invio di una segnalazione o reclamo al Garante, la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in relazione all'art. 4, comma 2).

Analoghe considerazioni sui trattamenti finalizzati all'esigenza di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sono state espresse nei provvedimenti del 18 aprile 2000 e dell'8 giugno 2000.

Ulteriori e proficui spunti per l'intervento del Garante saranno forniti dalla nuova disciplina sulle indagini difensive nel procedimento penale, introdotta dalla l. n. 397/2000.

Premesso che la normativa in questione ha innovato sensibilmente la vecchia impostazione codicistica in materia, originariamente basata sull'art. 38 disp. att. c.p.p., si deve osservare che a seguito dell'introduzione di tale disciplina si è posto un problema di raccordo con la l. n. 675/1996 (per molti aspetti risolvibile sul piano meramente applicativo o su quello di nuove regole deontologiche), soprattutto con riferimento alle garanzie, agli adempimenti ed ai limiti che i difensori, gli investigatori privati ed i consulenti tecnici (incaricati dal difensore) dovranno tenere presenti all'atto della raccolta di informazioni di carattere personale. In particolare, stante la stretta interazione esistente tra la l. n. 675 e la l. n. 397, sembrano opportuni alcuni accorgimenti per consentire agli operatori di fornire con un unico atto una sola informativa che unisca, nella sostanza, l'"informativa" ex art. 10 l. n. 675 e le varie "avvertenze" di cui all'art. 391-*bis* c.p.p. (introdotto dalla l. 397/2000), tenendo conto degli elementi delle due informative sostanzialmente comuni, come pure di altre notizie che devono essere fornite agli interessati al momento della raccolta dei dati, e che sono distintamente previste da ciascuno dei predetti articoli, in termini che potrebbero essere condensati, con formulazioni esaurienti, ma sintetiche, in unico atto di informativa.

37. I CODICI DEONTOLOGICI

Altre questioni aperte (che sono all'esame anche del gruppo di lavoro che è in procinto di completare i lavori preparatori dei due codici di deontologia in materia di esercizio del diritto di difesa e di investigazione privata, promossi dal Garante il 10 febbraio 2000) riguardano, tra l'altro, i tempi di conservazione dei dati, la raccolta di determinati dati sensibili e i diversi doveri dei soggetti che a vario titolo collaborano al trattamento dei dati per le predette finalità.

Il fenomeno dei codici di deontologia e di buona condotta, quali fonti sostanzialmente normative (seppur di rango inferiore) create con il contributo di singole categorie, nel settore d'appartenenza, secondo principi di rappresentatività, non è infatti estraneo né al settore forense, né a quello dell'investigazione privata.

Già l'Unione delle Camere penali italiane, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 397/2000, ha approvato alcune prime "Norme di comportamento" del penalista nelle indagini difensive (successivamente integrate e coordinate con altre approvate in precedenza), che contengono alcuni utili riferimenti in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda il contenuto delle informative e il richiamo, nel conferimento agli investigatori privati autorizzati ed ai consulenti tecnici dell'incarico di cui all'art. 327-*bis*, comma 3, c.p.p., al dovere d'osservanza delle disposizioni di legge sulle indagini difensive, "incluse quelle in materia di tutela dei dati personali".

Queste prime iniziative risulteranno utili per condurre a termine in breve tempo il codice deontologico dedicato al tema dell'utilizzazione di dati per finalità di difesa di un diritto in sede giudiziaria, non solo penale, ma anche civile ed amministrativa, da coordinare ovviamente con gli esistenti strumenti deontologici per la categoria forense.

In avanzato stato di predisposizione è, anche, l'ulteriore schema di codice deontologico per l'investigazione privata che, sulla base delle prime bozze inviate al Garante e degli approfondimenti in atto per armonizzarlo al codice poc'anzi citato, dovrebbe vedere la luce prima della fine del corrente anno.

SETTORE DEL CREDITO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO

38. PROFILI GENERALI

Gli operatori del settore creditizio, finanziario ed assicurativo sono tra quelli maggiormente coinvolti dai principi e dalle disposizioni della legge n. 675/1996 sulla raccolta e sul trattamento dei dati, la quale ha comportato l'attuazione di diversi adempimenti che hanno avuto immediati e profondi riflessi nella loro normale attività imprenditoriale e nei quotidiani rapporti con la clientela.

Si tratta anche dei settori economici in cui, proprio per l'importanza rivestita dalle informazioni di carattere personale rispetto ai servizi erogati e la necessaria ampiezza degli archivi e dei flussi di dati che riguardano pressoché tutti i cittadini italiani, è emersa con grande evidenza la diffusa sensibilità dell'utente-consumatore verso le nuove forme di tutela introdotte dalla legge sulla *privacy*, con una sempre più frequente attivazione degli strumenti di difesa dei propri diritti e degli interessi fondamentali.

Nel corso del 2000, sono continuati ad affluire numerosi all'Ufficio del Garante i ricorsi, le segnalazioni, i reclami ed i quesiti in questi ambiti, con particolare riguardo a due filoni, per così dire, "patologici", nei quali a breve-medio termine (prima, cioè che vengano introdotti eventuali correttivi in sede legislativa, oppure stabilite da parte dell'Autorità regole uniformi mediante una valutazione più generale), sembra purtroppo destinato ad aumentare il già vasto contenzioso esistente:

– per quanto concerne gli istituti di credito e finanziari, le questione legate al funzionamento ed all'operatività dai sistemi di rilevazione dei rischi creditizi, nonché le c.d. centrali rischi, gestite da privati, soprattutto con riferimento al credito al consumo;

– per quanto riguarda il settore assicurativo, i problemi connessi all'accesso da parte degli assicurati interessati alle perizie medico-legali predisposte dai sanitari di fiducia delle compagnie di assicurazioni, in relazione alle richieste di risarcimento dei danni ed alla liquidazione dei sinistri (sia per le assicurazioni auto, sia per le polizze sanitarie).

Rispetto a questi due principali filoni, occorre segnalare alcuni altri significativi temi affrontati dall'Autorità nel decorso anno con riguardo ai trattamenti di dati svolti da banche e società finanziarie.

Sul fronte della semplificazione degli adempimenti per la tutela della *privacy* in questo settore, l'Autorità è tornata sul tema delle modalità alternative di informativa ai clienti interessati, utilizzabili in relazione a complesse operazioni di cartolarizzazione dei crediti (tema già ampiamente trattato nella Relazione per l'anno 1999, par. 2.6.2, p. 50). Il Garante ha infatti adottato il 4 aprile 2001 un provvedimento di carattere generale, con il quale ha autorizzato le società cessionarie di crediti a fornire l'informativa mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con modalità sostanzialmente analoghe a quelle previste dal testo unico in materia bancaria e finanziaria (che prevede tale forma di pubblicazione per rendere note le cessioni in blocco di rapporti giuridici: art. 58 d.lg. n. 385/1993).

Nel richiamare i propri precedenti orientamenti in materia (*Provv.* del 26 novembre 1998 e del 5 giugno 1999), l'Autorità ha precisato che l'autorizzazione si intende automaticamente concessa anche per le altre società che – trovandosi nelle medesime condizioni- ne abbiano fatto richiesta, decorsi trenta giorni dal ricevimento delle istanze senza che il Garante abbia chiesto chiarimenti o comunicato il rigetto. L'informativa da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* -e da trasmettere prima in copia all'Ufficio del Garante- dovrà essere messa a disposizione degli interessati e resa agevolmente visibile nelle filiali e negli uffici delle società cessionarie, nonché pubblicata su almeno due quotidiani nazionali ed uno locale (del luogo in cui sono insediate le filiali che hanno intrattenuto il maggior numero di rapporti con i clienti interessati).

Riguardo alle segnalazioni presentate dai cittadini nei confronti del mondo bancario, va poi evidenziato un altro dato relativo al grave aumento, negli scorsi mesi, dei ricorsi e dei reclami contro le violazioni delle norme poste a tutela della riservatezza e della segretezza nei rapporti bancari, relativamente alla divulgazione a terzi di informazioni su operazioni o conti dei clienti, spesso, in collegamento a procedimenti pendenti presso l'autorità giudiziaria.

Nell'esaminare i diversi reclami pervenuti, il Garante ha spesso riscontrato che le lamentele degli interessati non potevano essere prese in considerazione in quanto riferite a circostanze generiche e non

documentate -ad es., una telefonata effettuata ad alta voce da un impiegato in un locale della filiale dove potevano essere presenti altre persone oppure un colloquio tenutosi all'interno di un'agenzia di banca per la stipulazione di un mutuo richiesto da un familiare del cliente (*Provv.* del 6 febbraio 2001 in *Bollettino* n. 17, p. 28 e dell'11 dicembre 2000, in *www.garanteprivacy.it*). In uno specifico caso, l'Autorità ha ritenuto altresì infondate le doglianze di una società sulla presunta eccedenza delle informazioni riportate nella dichiarazione prodotta da una banca in una procedura esecutiva presso terzi (*Provv.* del 19 settembre 2000).

In un'altra ipotesi, è stato invece chiarito che anche gli eredi del cliente deceduto possono accedere ai dati relativi ai depositi e conti di quest'ultimo, in base all'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, che permette a chiunque vi abbia interesse di esercitare i diritti ivi previsti relativamente a dati di persone decedute. Tuttavia, l'Autorità ha precisato che non è allo stesso modo conoscibile il nominativo del percettore del saldo di deposito, in quanto tale informazione non riguarda il cliente deceduto, ma un terzo (*Provv.* del 27 ottobre 2000, pubblicato sul sito *www.garanteprivacy.it*).

L'Autorità ha definito da ultimo un procedimento relativo ad interessanti questioni sul c.d. segreto bancario e sugli obblighi di riservatezza nel trattamento dei dati dei clienti, appurando che (*Provv.* del 23 maggio 2001, in corso di pubblicazione) una banca aveva operato una comunicazione illecita di dati ad un legale relativamente a rapporti di conto corrente e di deposito titoli di una cliente.

Quest'ultimo provvedimento potrà risultare utile per definire criteri di comportamento e procedure uniformi nell'interesse sia dei cittadini sia delle banche, da poter sviluppare e fissare anche in sede di predisposizione da parte degli istituti di credito e finanziari del codice deontologico, i cui lavori sono stati avviati l'anno scorso (a seguito del provvedimento del 10 febbraio 2000 per la promozione della sottoscrizione di codici di buona condotta in diversi settori, allegato alla Relazione per l'anno 1999, par. 6.2.2, p. 223), e la cui adozione risulterà positiva anche per le scelte dei consumatori che, rivolgendosi agli istituti aderenti al codice, potranno vedere maggiormente tutelata la riservatezza dei dati relativi alla propria situazione economica o finanziaria.

39. PERIZIE MEDICO-LEGALI E CONTROVERSIE ASSICURATIVE

Nel corso dell'ultimo anno di attività numerosi sono stati i ricorsi presentati in relazione al trattamento dei dati personali nel settore assicurativo; si è quindi confermata quella tendenza ad un diffuso contenzioso in tale ambito già evidenziata da questa Autorità nello scorso anno (v. Relazione per l'anno 1999, p. 47).

È frequente, infatti, il caso di un soggetto coinvolto in un sinistro, o comunque interessato ad un risarcimento di danni fisici, che adisce l'Autorità per poter accedere ai propri dati personali contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della società di assicurazione cui è stata richiesta la liquidazione del danno. Se nel corso del precedente anno le modalità di presentazione e il contenuto delle richieste avanzate al titolare del trattamento e del ricorso successivamente presentato all'Autorità potevano risentire di una conoscenza ancora superficiale dei contenuti della legge, tali problematiche sono nettamente diminuite nel corso del 2000.

Questa circostanza, unita ad un orientamento giurisprudenziale costante dell'Autorità in materia, ha consentito di poter approfondire e specificare alcuni aspetti significativi.

L'Autorità ha infatti avuto modo di qualificare la natura delle informazioni contenute nelle perizie medico-legali fornendo chiarimenti sull'esatta portata della definizione di "dato personale".

Tali perizie contengono un complesso di informazioni che, pur nella loro eterogeneità, forniscono un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul rapporto fra di esse ed altri eventi della vita del medesimo. In particolare le perizie sono composte di più parti. In esse compaiono infatti: 1) dati personali identificativi di tipo anagrafico; 2) dati storici sull'evento che ha dato luogo alla richiesta di risarcimento; 3) dati personali riferiti allo stato di salute; 4) elementi valutativi veri e propri in cui il medico legale esprime le sue considerazioni sul nesso di causalità fra eventi traumatici e danno, su importanti profili della sfera psicofisica dell'assicurato rilevati prima e nel corso della visita medica.

Il Garante, fin dalle sue prime decisioni concernenti il settore, ha evidenziato che si potevano ricomprendere nella nozione di "dato personale" tutte le informazioni contenute nelle perizie medico-legali,

comprese quelle espresse in forma di valutazioni o di giudizi sull'invalidità o sull'inabilità dell'interessato (decisioni del 25 maggio e del 4 dicembre 2000). Infatti, la nozione di "dato personale" che è stata adottata dalla legge n. 675 – in ossequio ai principi espressi nell'art. 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE – è particolarmente ampia. Essa comprende non solo l'informazione di tipo anagrafico o comunque oggettivo, ma anche ogni notizia o elemento che abbia un'efficacia informativa tale da fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile.

Anche nella parte in cui la perizia contiene elementi valutativi veri e propri nei quali il medico-legale esprime le proprie considerazioni su profili rilevanti della sfera psicofisica dell'interessato, tali valutazioni forniscono ulteriori elementi informativi che completano e arricchiscono il quadro di riferimento, clinico e personale, dell'interessato. Tali elementi che derivano dal libero convincimento del medico non possono essere per ciò stessi considerati espressione di conoscenze impermeabili all'accesso dell'interessato (*Provv.* del 22 novembre 2000 pubblicata sul sito dell'Autorità).

Tale opinione è inoltre ora supportata dalla *Raccomandazione sui dati valutativi dei dipendenti* approvata il 22 marzo 2001 dal Gruppo dei Garanti europei di cui all'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE. Da tale documento si evince in maniera chiara che devono essere considerati dati personali anche i giudizi o le valutazioni sintetizzate attraverso un punteggio o una classifica, ovvero espressi attraverso criteri valutativi.

Ulteriore problema affrontato dall'Autorità nelle decisioni sui ricorsi è stato quello derivante dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675, concernente il differimento del diritto di accesso di cui all'art. 13 della medesima legge n. 675/1996, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Il Garante ha affermato che la valutazione del pregiudizio deve essere effettuata caso per caso e di esso il titolare del trattamento deve fornire adeguata motivazione (decisioni del 14 aprile 2000, 9 maggio 2000 e 25 ottobre 2000).

Nei ricorsi presentati, il Garante ha talvolta appurato che dalle deduzioni svolte non emergevano elementi idonei a considerare provato il pregiudizio. Non si poteva ad esempio ritenere sufficiente il mero disaccordo delle parti sull'esistenza del danno risarcibile (*Provv.* del 9 maggio 2000) per prevedere un temporaneo differimento del diritto di accesso dell'interessato ai dati personali contenuti nella perizia medico-legale. In altre situazioni, il Garante ha invece previsto che, al fine di garantire una tutela completa del diritto di difesa, occorre non pregiudicare le deduzioni delle parti in ordine alle prove e alle modalità della loro esibizione in giudizio, talora anche in una fase iniziale di una controversia giudiziaria (*Provv.* del 14 aprile 2000).

Se da un lato la legge n. 675 pone infatti limiti al diritto di accesso, dall'altro, nel bilanciamento tra le due situazioni giuridiche contrapposte (quella dell'interessato di conoscere i propri dati personali; quello della società di non vedere pregiudicato il proprio diritto di difesa in una causa sull'accertamento del diritto al risarcimento), si deve evitare che l'eccezione basata sul diritto di difesa possa vanificare la tutela dei diritti riconosciuti nell'art. 1 della medesima legge.

Va segnalato infine che le impugnative al giudice ordinario di decisioni riguardanti questo settore rappresentano, come si vedrà nello specifico paragrafo, un numero esiguo.

40. Raccolte di dati in ambito assicurativo

A parte gli accennati problemi dell'accesso alle perizie medico-legali, nel campo assicurativo si sono poste in questi anni una serie di questioni relative agli adempimenti previsti dalla disciplina sulla tutela dei dati personali analoghe a quelle affrontate nel settore del credito, con – probabilmente- una maggiore criticità, dovuta alla più ampia presenza ed utilizzo in ambito assicurativo di informazioni personali di natura sensibile e, in particolare, di quelle riferite allo stato di salute degli interessati.

Come per le banche, l'Autorità è in procinto di completare, in collaborazione con la competente associazione di categoria, l'A.N.I.A., alcuni approfondimenti per addivenire ad una modulistica-tipo ancora più semplificata per l'informativa ed il consenso, che tenga conto della molteplicità di trattamenti di dati personali, anche sanitari, posti in essere dalle compagnie assicurative e da un complesso di soggetti coin-

volti nella c.d. catena assicurativa (a partire dagli agenti e dalla variegata rete di intermediari assicurativi per finire ai periti, ai legali ed alle autofficine).

Come già detto, è connaturato all'attività assicurativa anche un ampio trattamento di dati sensibili relativi alla salute del cliente e di terzi, raccolti e trattati nel momento iniziale di specifici rapporti contrattuali (relativi ad esempio a polizze infortuni o sanitarie) o nell'ambito di operazioni di liquidazione dei sinistri e di risarcimento dei danni, che spesso sfociano in procedimenti arbitrali o giudiziari.

Di qui la specifica attenzione dedicata dal Garante nelle sette autorizzazioni generali sui dati sensibili rinnovate il 30 settembre 2000 (cfr. le autorizzazioni nn. 2/2000 e 5/2000, riportate nella documentazione allegata alla presente Relazione) o relativi a provvedimenti penali a carico degli assicurati. Categorie di dati che le compagnie possono trattare, tra l'altro, per accertare responsabilità in relazione a sinistri o ad eventi attinenti alla vita umana o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, relativamente ad illeciti direttamente connessi all'attività medesima (v. capo IV autorizzazione n. 7/2000).

Per quanto concerne il trattamento dei dati relativi allo stato di salute da parte delle compagnie, l'Autorità ha avuto modo di chiarire, esaminando un ricorso, alcuni aspetti relativi agli obblighi di conservazione dei dati contenuti nella documentazione e nelle certificazioni sanitarie nell'ambito delle assicurazioni r.c. auto (*Provv.* del 14 settembre 2000 e del 24 ottobre 2000).

Sulla base delle disposizioni contenute nelle predette autorizzazioni generali nn. 2 e 5, il Garante ha infatti ritenuto che nel caso sottoposto alla sua attenzione, relativo non ad un cliente attuale della compagnia, ma ad un terzo danneggiato in un sinistro stradale risarcito più di cinque anni prima, non ricorressero né particolari ipotesi (ad es. impresa assicuratrice in liquidazione), né ragioni specifiche che avrebbero potuto giustificare un'ulteriore conservazione dei dati sanitari dell'interessato, essendo trascorsi appunto cinque anni dalla liquidazione dei danni (con prescrizione, peraltro, del termine per l'esercizio dei diritti relativi al risarcimento del sinistro) e non essendo in atto alcun contenzioso tra le parti.

Il Garante, avendo disposto il blocco dei dati, ha invitato la società a cancellare o a trasformare in forma anonima le informazioni relative allo stato di salute del ricorrente, non essendo risultata più giustificata la conservazione di dati eccedenti rispetto alle finalità dell'originaria raccolta e del loro attuale trattamento.

Occorre poi segnalare, come novità normativa di assoluto rilievo per i riflessi in materia di tutela dei dati personali, l'art. 2, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, della legge 26 maggio 2000, n. 137 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche: v. il testo coordinato pubblicato sulla *G.U.* n. 122 del 27 maggio 2000), con il quale è stata istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore immatricolati in Italia, al fine di rendere più efficace la prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti in tale settore. Le compagnie di assicurazioni sono obbligate, pena l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, a trasmettere periodicamente alla banca dati le informazioni riguardanti i sinistri dei propri assicurati a partire, come periodo di riferimento, dal 1° gennaio 2001.

Le concrete procedure e modalità di funzionamento devono essere stabilite con un provvedimento attuativo dell'Istituto di vigilanza. Tale problema assume quindi una particolare rilevanza anche per la definizione di delicati profili come, ad esempio, l'individuazione delle informazioni di carattere personale che dovranno confluire nella banca dati e la delimitazione dei soggetti pubblici e privati che potranno avervi accesso. Come già precisato nel par. 9, la questione verrà approfondita a breve termine con l'ISVAP.

Alla fine di quest'anno, il Garante ha inoltre attivato immediati accertamenti sulle notizie di stampa circa l'annunciata intenzione delle imprese assicuratrici di inviare moduli o questionari per la raccolta di dati personali da utilizzare, dopo la loro compilazione da parte della clientela, ai fini della gestione dei rapporti assicurativi o in relazione a frodi assicurative. In particolare, l'Autorità ha voluto verificare quali fossero le ipotizzate modalità di acquisizione ed utilizzazione dei dati in correlazione all'informativa fornita agli assicurati (con specifico riferimento alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati), nonché l'ambito di circolazione delle informazioni anche in relazione alle novità normative in materia di frodi assicurative. L'associazione di categoria ha al momento evidenziato che le imprese assicurative non hanno elaborato alcun questionario e che le notizie di stampa si riferivano a procedure adottate nel mercato inglese dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto e non ancora presenti in quello italiano.

41. CENTRALI RISCHI E SOCIETÀ FINANZIARIE

Anche nell'anno 2000, una parte considerevole – peraltro ancora in costante crescita – del complessivo numero dei ricorsi e dei reclami presentati al Garante ha riguardato i trattamenti di dati personali svolti, per finalità di tutela connesse ai rapporti di finanziamento, dagli istituti di credito e finanziari, nonché dai soggetti che, in ambito pubblico (la Banca d'Italia) e privato (alcune note società, come Crif, Ctc, Experian, ecc.), gestiscono sistemi di rilevazione dei rischi creditizi.

Le attività degli operatori in questo settore sono incentrate sulla capillare raccolta ed ampia circolazione, in un medesimo circuito finanziario, di informazioni sulle esposizioni debitorie dei potenziali nuovi clienti, che dovrebbero essere finalizzate ad individuare eventuali posizioni di inadempimento ed a prevenire effettive situazioni di rischio nell'erogazione dei prestiti.

Tali attività, e i connessi trattamenti di dati, hanno una rilevante incidenza sui consumatori interessati, determinando in non pochi casi – nelle ipotesi, ad esempio, di segnalazione di dati inesatti o di annotazioni e giudizi sproporzionati rispetto a lievi inadempimenti relativi, magari, mancata informazione ed acquisizione del consenso degli interessati – non solo un'ingiustificata preclusione verso ogni forma di finanziamento, ma anche un'inaccettabile violazione dei più elementari principi di riservatezza, in relazione a fondamentali diritti relativi pure all'identità personale e alla dignità umana.

Come già evidenziato lo scorso anno (v. Relazione per l'anno 1999, par. 2.6.3, p. 51), l'introduzione di specifiche regole a tutela della sfera privata dell'individuo ha reso più evidenti alcuni punti critici delle attività svolte dalle c.d. centrali rischi private, soprattutto nel campo del credito al consumo, rendendo improcrastinabile l'individuazione di criteri e procedure omogenee per trovare un più adeguato equilibrio tra le equivalenti, ma contrapposte esigenze di tutela collegate ad una sana e prudente gestione del rischio creditizio, da un lato, e un lecito e corretto trattamento delle informazioni a carattere personale.

In questo senso, può risultare utile, anche al fine di prevenire una parte del vasto contenzioso esistente, l'inserimento nel citato codice deontologico in fase di predisposizione (*v. par. 38*), di apposite regole di comportamento per i gestori delle centrali di rischi, per quanto attiene ai tipi di dati che possono essere lecitamente annotati e conservati, i tempi di conservazione, l'ambito di comunicazione delle informazioni, il riscontro tempestivo alle richieste di accesso ai dati e la pronta rettificazione e cancellazione.

Riguardo ai problemi legati all'operatività delle centrali rischi private, il Garante ha nel frattempo avviato numerosi accertamenti a seguito, in particolare, di alcuni ricorsi relativi a richieste di cancellazione di dati rivolte da singoli cittadini a società finanziarie e ai gestori delle centrali (*Provv.* 26 luglio 2000).

Si tratta di questioni analoghe a quelle già esaminate lo scorso anno (v. Relazione per il 1999, par. 2.6.3, p. 52), concernenti spesso trattamenti di dati iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 675, per i quali sono emerse clausole di "autorizzazione" con i quali gli interessati, prima dell'8 maggio 1997, avevano acconsentito a far registrare nelle centrali alcuni dati personali per finalità di tutela del credito e a farli comunicare a società di rilevazione dei rischi finanziari e ad altre società aderenti al circuito delle centrali.

Per questi casi e in riferimento a contratti di finanziamento più recenti, il Garante ha avviato procedimenti nei confronti di alcune società finanziarie e di centrali rischi private, chiedendo notizie e chiarimenti circa le formule di informativa e di consenso, sulla durata della conservazione dei dati nella centrale rischi (anche in rapporto ad inadempimenti lievi o temporanei) e su appositi codici utilizzati per distinguere i semplici ritardi nei pagamenti dalle situazioni più o meno gravi di morosità, magari sanate.

Il Garante è stato invece attivamente coinvolto dalla Banca d'Italia all'atto del varo delle istruzioni con le quali l'Istituto ha impartito disposizioni relative al sistema centralizzato per la rilevazione dei rischi creditizi affidato, su proposta dell'A.B.I., alla Società interbancaria per l'automazione S.p.a. (S.I.A.).

Il sistema è stato istituito con deliberazione del Cicr del 3 maggio 1999 (già richiamata nella Relazione per il 1999, par. 2.6.3, p. 52) per indebitamenti di importo inferiore a quelli censiti presso la centrale rischi della Banca d'Italia (150 milioni) e superiore al limite massimo stabilito per il credito al consumo (60 milioni).

L'Autorità ha potuto esprimere un generale parere favorevole, poiché nello schema delle istruzioni sono state recepite varie indicazioni già fornite, limitatamente ai profili della tutela dei dati personali, nel corso di precedenti consultazioni informali (così come previsto anche dall'art. 31, comma 6, l. n. 675).

Le banche e gli intermediari finanziari devono segnalare alla nuova centrale rischi i prestiti erogati per somme nei limiti degli importi sopra indicati. Il trattamento dei dati può essere quindi svolto senza acquisire il consenso dei clienti i quali devono però ricevere un'adeguata informativa.

Nelle predette istruzioni, che per gli aspetti procedurali richiamano quelle già emanate per il sistema di rilevazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, sono contenute disposizioni in ordine alle misure di sicurezza e di riservatezza delle informazioni, nonché all'esercizio del diritto di accesso riconosciuto agli interessati.

42. L'"ANAGRAFE DEI CONTI CORRENTI"

Nell'ottobre del 2000 è entrato in vigore il regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito (adottato dal Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno con d. 4 agosto 2000, n. 269, pubblicato sulla *G.U.* 2 ottobre 2000, n. 230), incisivamente corretto dopo il parere espresso nel 1999 con il quale il Garante metteva in luce una serie di carenze per quanto riguarda gli aspetti della tutela dei dati personali e, in particolare, le finalità e modalità di accesso all'archivio (v. Relazione per l'anno 1999, par. 2.6.4, p. 53).

Il Ministero del tesoro, indicato nel regolamento come il titolare del trattamento, si avvale della rete telematica e del servizio forniti dalla Società interbancaria per l'automazione S.p.a. (S.I.A.), nominata a sua volta, con lo stesso regolamento, come responsabile del medesimo trattamento. È stato istituito un comitato di garanzia chiamato ad esprimere pareri su questioni rilevanti relative alle attività del centro, anche in tema di sicurezza e segretezza, presieduto da un magistrato e composto da diversi rappresentanti dei ministeri e delle autorità interessate (non è stata prevista la presenza di un rappresentante del Garante).

Sono stati inoltre stabiliti alcuni criteri per le richieste di accesso all'anagrafe (nelle quali devono essere evidenziati gli specifici motivi sottostanti), con individuazione dei soggetti abilitati e dei tempi -ancora ampi- di conservazione delle informazioni raccolte.

Sono stati altresì previsti obblighi di riservatezza per il personale addetto ad accedere alle informazioni, anche presso i soggetti e le autorità pubbliche richiedenti, nonché misure di sicurezza per la protezione delle informazioni e della loro trasmissione in rete.

L'Autorità mantiene un alto livello di attenzione in relazione all'anagrafe e al funzionamento dell'intero sistema, considerato anche che la disciplina di alcuni delicati profili, legati ad esempio alla comunicazione e all'acquisizione dei dati, è stata rimessa a fonti ulteriori. Per la completa attuazione dell'anagrafe sono stati infatti previsti ben tre ulteriori decreti ministeriali (di cui uno di approvazione della convenzione stipulata tra il centro operativo e la S.I.A.), per i quali dovrà obbligatoriamente essere acquisito il parere del Garante ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996.

43. ANAGRAFE DEGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI

Come accennato nel par. 9, la collaborazione istituzionale con la Banca d'Italia e con il Ministero della giustizia si è sviluppata positivamente anche a proposito del costituendo archivio informatizzato degli assegni bancari e postali, che sarà concretamente istituito una volta entrato in vigore il regolamento attualmente all'esame del Consiglio di Stato.

Nel quadro degli ulteriori interventi di decriminalizzazione degli illeciti in materia di emissione di assegni, il d.lg. n. 507/1999 ha previsto (art. 36) una base dati informatizzata per rendere effettive le revoche e le temporanee interdizioni conseguenti ad atti illeciti.

Varie osservazioni e proposte dell'Autorità sono state già recepite nel quadro di un'attiva consultazione.

GIORNALISMO

44. PROFILI GENERALI

Il Garante ha continuato a ricevere numerosi quesiti, reclami, segnalazioni e ricorsi inerenti al trattamento dei dati per finalità giornalistiche. Il fatto che, pur in assenza di sostanziali modifiche al quadro normativo sui trattamenti svolti in ambito giornalistico (quali si erano invece verificate nel 1998 con l'approvazione del codice deontologico sui trattamenti realizzati nell'ambito dell'attività giornalistica), si sia evidenziata una così diffusa domanda di tutela da parte dei cittadini, testimonia il fatto che tali trattamenti sono avvertiti come particolarmente incisivi sulla sfera privata dei singoli.

D'altra parte, in una società come la nostra, nella quale i mezzi di informazione assumono un ruolo di così grande importanza e possono anche per questo arrecare danni notevoli alla vita privata dei singoli, appare evidente che i trattamenti svolti nell'esercizio della professione giornalistica costituiscano uno degli ambiti maggiormente problematici fra quelli affidati alla tutela del Garante. Ciò, anche in considerazione del delicato vaglio che l'Autorità è chiamata a compiere nei singoli casi, a proposito dell'essenzialità dell'informazione diffusa con riferimento all'interesse pubblico alla sua conoscenza.

Si deve altresì rilevare che sempre più spesso problematiche di questa natura vengono segnalate con riguardo alla diffusione di informazioni personali tramite Internet. Ciò è indice del grande sviluppo che stanno avendo in rete i mezzi di comunicazione ed insieme dei rischi che tale diffusione reca con sé per quanto attiene alla tutela dei dati personali (si veda in proposito il *Provv.* del 30 ottobre 2000, relativo alla diffusione su un sito Internet di un articolo di carattere giornalistico del quale l'interessato lamentava la volgarità, la falsità nonché il coinvolgimento di persone estranee alla sua sfera personale).

45. SEGRETO D'UFFICIO, SEGRETO PROFESSIONALE E C.D. SEGRETO INVESTIGATIVO

Limiti del segreto dei giornalisti in materia di indagini della magistratura

Il Garante ha avuto modo di occuparsi dei giornalisti non solo in quanto soggetti che diffondono notizie riguardanti terzi, e quindi come ordinarie controparti di coloro che lamentano una violazione della propria riservatezza e dignità, ma anche in quanto potenziali destinatari di una tutela sotto il profilo della tutela della segretezza delle fonti.

Uno dei profili di maggiore delicatezza ed interesse in materia attiene certamente al segreto professionale dei giornalisti ed al suo rapporto con le indagini della magistratura. Come è noto, infatti, i giornalisti, in ragione della propria attività, godono di una particolare tutela per quanto attiene alla segretezza delle fonti da cui ricavano le informazioni utilizzate nell'esercizio della professione. Essa, tuttavia, è suscettibile di essere compressa qualora il giudice ordini al giornalista di indicare l'origine delle sue informazioni nel caso in cui le notizie siano indispensabili ai fini della prova del reato e la loro veridicità possa essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia (art. 200, comma 3, c.p.p.).

A questo riguardo, si può ricordare il caso in cui un giornalista ha lamentato una violazione del segreto in occasione di perquisizioni disposte da una Procura della Repubblica che procedeva per il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio commesso da un pubblico ufficiale non identificato. Ciò, in seguito alla pubblicazione da parte dello stesso giornalista di un articolo nel quale aveva riferito di un arresto nell'ambito di un'indagine penale.

Il Garante ha proceduto, attenendosi strettamente al profilo di propria competenza attinente al trattamento dei dati personali, ad una verifica del corretto rispetto della normativa in materia di protezione dei dati.

Gli accertamenti, dopo alcune iniziali perplessità di ordine giuridico manifestate dall'ufficio interessato, per certi aspetti fisiologiche considerata la delicatezza delle questioni di diritto coinvolte, sono stati completati con la fattiva cooperazione del medesimo ufficio ed hanno permesso di dichiarare non fondato il reclamo alla luce proprio delle risultanze processuali e dell'andamento dei fatti (*Provv.* del 28 maggio 2000).